

## 1450, 1473, 1477: Firenze – Leggi sui giochi

### Introduzione

All'origine di questo studio c'è stata la rivisitazione di un vecchio articolo in cui si esaminavano varie possibilità per approfondire sulle fonti originali la nostra conoscenza del primo secolo della diffusione dei giochi di carte a Firenze.<sup>1</sup> A una parte di quel lavoro iniziale si farà qui riferimento e in più casi se ne riprenderanno in esame le osservazioni relative all'argomento che viene ulteriormente sviluppato in questo studio.

In particolare, l'attenzione sarà posta di nuovo su alcune leggi fiorentine del Quattrocento, promulgate con lo scopo di regolamentare la materia dei giochi proibiti nel modo più preciso e dettagliato possibile; uno dei principali meriti che tre di queste leggi contro il gioco presentano per il nostro approfondimento è che ci forniscono anche testimonianze precoci e significative sui primi giochi di carte permessi, e sui trionfi in particolare.

### Le leggi del 1450

La prime due leggi prese in esame sono del dicembre 1450, mentre le altre due sono successive, e quindi si può dire che del Quattrocento si sta qui studiando in pratica solo la seconda metà. Nei *Registri* originali delle provvisioni è conservato il testo latino della prima legge, come quarto punto della provvisione approvata nella *Indizione quattordicesima* del 7 dicembre 1450;<sup>2</sup> nel Consiglio riunito del Popolo e del Comune si ebbero 147 voti favorevole e 43 contrari e sarebbe interessante poter ricostruire l'opinione dei contrari – in particolare, se la motivazione era perché trovavano la legge troppo rigida o invece troppo permissiva, visto che per la prima volta si escludevano più giochi dalle proibizioni.

Anche senza leggere questo testo latino, ci si può fare un'idea abbastanza precisa del contenuto esaminando la legge molto simile che fu approvata a Siena tre mesi dopo, con il testo in italiano ripresentato di recente con qual-

---

<sup>1</sup> F. Pratesi, *The Playing-Card*, 19 No. 1 (1990) 7-17.

<sup>2</sup> ASFI, *Provvisioni, Registri*, 141, cc. 198r-199v.

che commento.<sup>3</sup> Una delle differenze riscontrabili è che a Firenze la pena pecuniaria fissata per i giocatori era di 20 lire mentre era di 25 a Siena, ma molti degli articoli delle due leggi sono praticamente identici.

La legge fiorentina del 1450 è molto importante per il nostro studio, soprattutto perché mentre proibisce i giochi prevede alcune fondamentali eccezioni. Studiando gli statuti comunali dell'epoca nel territorio fiorentino,<sup>4</sup> si trova di solito che tutti i giochi di carte erano proibiti o se ne permetteva solo uno, la diritta, tutt'al più in compagnia di un altro spesso citato insieme e chiamato alla torta o vinciperdi. Qui fra i giochi di carte compaiono quei due giochi e in più il trenta e, soprattutto, il trionfo; si tratta chiaramente di giochi che erano ben noti alla popolazione locale e ormai divenuti tradizionali, sebbene non abbastanza da "meritarsi" una corrispondente denominazione nella lingua latina: dovendoli elencare, si ricorre al volgare italiano.

Et salvo quod praedictae pene et condemnationes non habeant locum pro aliquo ludente ad tabulas cum taxillis et seu ad ludum cartarum vel naiborum altero tamen ex infrascriptis quatuor modis videlicet ut vulgo dicitur alla diricta et alla torta et al trionfo et altrenta in ceteris vero modis intelligatur ludus esse prohibitus ut supra.

La prima impressione che si ha su questi quattro giochi è che per i giochi di carte non si sia ancora sviluppata quella molteplicità di famiglie diverse che conosciamo in seguito. Ciò beninteso fra quei giochi che potevano essere permessi, in quanto ormai entrati da tempo nella tradizione locale; altri tipi di giochi di carte esistevano di sicuro, tali da riprendere anche la struttura di alcuni precedenti giochi di dadi e tipicamente le scommesse sull'uscita di determinate carte. Per i giochi permessi sembrerebbe invece trattarsi prevalentemente di giochi di prese, in cui i giocatori a turno mettono una carta in tavola e la più alta fa la presa, fino all'esaurimento di tutte le carte, o almeno di quelle distribuite.

Il trenta potrebbe allora essere il nome di una variante in cui si fissa preliminarmente il punteggio da raggiungere. L'indicazione del gioco di vinciperdi sembrerebbe invece corrispondere a un gioco simile in cui si modifica solo lo scopo: prendere ora il minimo possibile di carte, o di punti.

### *Commenti sul trionfo*

Prima di entrare nel merito della questione dei trionfi, dobbiamo soffer-

<sup>3</sup> <http://www.naibi.net/A/425-SIENA1451-Z.pdf>

<sup>4</sup> F. Pratesi, *The Playing-Card*, 18 No. 4 (1990) 128-135.

marci un attimo sulla citazione del gioco in questa legge come trionfo o trionfo, comunque al singolare; in passato, è stato persino suggerito che si potesse trattare di un gioco diverso. In particolare, risulta molto attraente l'idea che prima fosse esistito un gioco di trionfo praticato col mazzo "normale" dei naibi, e solo in un secondo tempo si fosse affermato il nuovo mazzo ampliato dei trionfi con il relativo gioco tipico. Il principale supporto per un'ipotesi del genere è l'antichità vantata dagli autori spagnoli per il loro gioco nazionale del "trionfo ispanico" che era appunto giocato con il mazzo normale.<sup>5</sup> Al riguardo va tuttavia fatto presente che non è possibile sostenere che il gioco fosse stato scritto a Firenze con il nome al singolare fino al 1450 e al plurale in seguito, perché il nome del mazzo e del gioco compare già al plurale in tutti i pochi documenti precedenti oggi noti, a cominciare dal primo del 1440.

Attualmente, la prima testimonianza nota sul gioco dei trionfi a Firenze è del 1440,<sup>6</sup> ma quando nello studio precedente fu discussa la legge del 1450 si trattava di una notizia sorprendente; ecco come veniva commentata allora.

Nella provvisione del 10 dicembre 1450 compare così il primo elenco di giochi permessi: pochi ma importanti, dritta, vinciperdi, trionfo, e trenta. Di particolare interesse la presenza del trionfo, probabilmente da identificare col tarocco, perché di solito si ritiene che i tarocchi siano arrivati a Firenze dalle zone padane di origine soltanto verso la fine del secolo.

È interessante, e anche piacevole, rileggere questo commento dopo un quarto di secolo. Gli anni trascorsi da quando fu scritto non sono moltissimi, ma la ricostruzione della storia dei primi giochi di carte a Firenze ha fatto da allora passi da gigante, fino a reinserire questa città nella posizione di assoluto rilievo che le compete, anche in questo settore che gli storici di professione considerano abitualmente assai marginale, se non trascurabile del tutto. D'altra parte, fra gli esperti dei giochi di carte, lo stesso Michael Dummett, senz'altro il più grande studioso che si è dedicato al settore, non supponeva che potesse esistere a Firenze il gioco dei trionfi in una data così precoce, e questa è probabilmente la maggiore lacuna che oggi si può riscontrare nel prezioso libro che compilò con l'assistenza di Sylvia Mann.<sup>7</sup>

Se si fosse trovato un documento dell'epoca in esame contenente la proi-

---

<sup>5</sup> F. Pratesi, *The Playing-Card*, 16 No. 4 (1988) 117-125.

<sup>6</sup> T. Depaulis, *Le Tarot révélé*. La Tour-de-Peilz 2013, pp. 17-18.

<sup>7</sup> M. Dummett, *The Game of Tarot*. London 1980.

bizione del gioco dei trionfi, si sarebbe anche potuto pensare a un gioco di recentissima introduzione, ma per inserirlo fra i giochi permessi una diffusione recente e di breve durata non sarebbe bastata di sicuro. Ecco come questa situazione veniva dedotta, per via logica, nello studio citato.

Se il trionfo compare nell'elenco dei giochi permessi vuol dire che aveva assunto carattere tradizionale e che il popolo fiorentino (e qui non si può ancora parlare di una corte principesca) lo giocava già da tempo.

Il filo logico del ragionamento di supporto rimane tuttora immutato e ci lascia solo nel dubbio di quanto lungo poteva essere quel “da tempo”, già allora ritenuto indispensabile. A tutt'oggi il passo indietro definito con certezza, a partire da questa data del 1450, è stato di un altro decennio, ma ancora nessuno può sostenere di conoscere con esattezza la data di nascita del gioco dei trionfi.

Un dato significativo trovato di recente è che risultano due condanne a giocatori di “carte a trionfi” solo sei anni prima di questa legge che nel 1450 permetteva il trionfo come gioco tradizionale.<sup>8</sup> Come si vede, il tempo che uno può plausibilmente ricostruire sulla base della logica non è ben delimitato; in particolare, si sarebbe pensato che sei anni non fossero stati sufficienti per trasformare un gioco da ancora piuttosto nuovo e temibile – tanto che veniva condannato chi era sorpreso a giocarlo – fino a farlo accettare come innocente passatempo da permettere. Qui siamo ormai nel 1450; la questione sugli anni precedenti, e specialmente su quelli prima del 1440, dobbiamo lasciarla aperta, ma possiamo ricavare qualche notizia sulla situazione negli anni seguenti, quando nuove leggi si resero necessarie al riguardo.

#### *La seconda legge del 1450*

Nel medesimo volume dei *Registri* delle provvisioni in cui è registrata la legge discussa sopra, ritroviamo ancora una legge sui giochi approvata nello stesso mese della precedente, al punto quarto di una provvisione del 23 dicembre 1450.<sup>9</sup> In quel caso i voti favorevoli furono 161 e 21 i contrari.

Il principale motivo per cui i Consigli ridiscutono la stessa materia è che si era resa necessaria qualche precisazione sulle pene da infliggere ai contravventori. In particolare, si aggiungono prescrizioni più stringenti con

<sup>8</sup> <http://www.naibi.net/A/424-GIGLIO444-Z.pdf>

<sup>9</sup> ASFI, *Provvisioni, Registri*, 141, cc. 222r-223r.

proibizione e condanna del gioco in casa propria e si puniscono i condannati recidivi col raddoppio della pena. In realtà per chi ritiene il gioco si tratta di raddoppio solo inizialmente, in quanto la successione delle pene passa da 100 lire per la prima condanna a 200 e 600 per le successive, con associato il bando fuori del comune da una certa condanna in poi. Nella nuova legge non risulta trattato l'argomento di nostro maggiore interesse, l'elenco dei giochi di carte esclusi dalle proibizioni: evidentemente non c'era motivo di tornare dopo così poco tempo sulla decisione presa per i giochi da permettere.

### La legge del 1473

Nello studio citato, dopo la legge del 1450 veniva indicata una nuova legge che permetteva altri due giochi di carte.

Nel 1463 la legge è reiterata con l'aggiunta di cricca e ronfa: i dettagli sono facilmente consultabili nella raccolta delle leggi toscane pubblicata dal Cantini all'inizio dell'Ottocento.

In realtà, la data indicata in quello studio parrebbe frutto di un errore, perché la legge con “i dettagli facilmente consultabili” è in realtà del 1473 e viene qui ricontrrollata sia nella classica opera a stampa del Cantini,<sup>10</sup> sia sui *Registri* originali dell'epoca.<sup>11</sup> La legge viene approvata come secondo punto della provvisione del 23 aprile 1473 nel Consiglio dei Cento, dopo che era passata dagli altri consigli nei due giorni precedenti. La votazione è di 170 favorevoli e 63 contrari. Il testo della legge è molto lungo, perché vengono presi in esame vari dettagli con le numerose possibili circostanze aggravanti o meno; può valere comunque la pena di riassumere brevemente l'intera legge.

La legge inizia con una premessa che indica i motivi che la rendono necessaria: il gioco si è diffuso troppo sfrenatamente nella città ed è necessario intervenire anche “levando le confusioni di tante leggi, che sono in tal materia”. Si proibiscono tutti i giochi di carte e dadi con la pena di 10 fiorini larghi per la prima condanna, che per un recidivo diventano 20 e con il divieto di accedere per due anni alle principali cariche comunali; le pene raddop-

<sup>10</sup> L. Cantini, *Legislazione toscana. Tomo quinto*. Firenze 1803, p. 240-242.

<sup>11</sup> ASFI, *Provvisioni. Registri*, 164, cc. 38v-40r.

piano ancora per ulteriori condanne fino a, dopo la quarta volta, 200 fiorini larghi e 15 anni di confino fuori dal comune. Pene similmente graduate, ma alquanto più severe, sono elencate di seguito per i fiorentini sorpresi a giocare al difuori del comune.

La parte successiva riguarda la maniera in cui le varie magistrature interessate possono e devono gestire le condanne e come si deve ripartire la somma ricavata, con la parte residua che “sia del monte per la sua diminuzione”. Sconti notevoli della pena sono concessi a chi confessa e a chi fa i nomi dei compagni di gioco. Viene stabilito che le somme perse al gioco devono essere restituite, anche se semplicemente su richiesta dei parenti stretti, e sono concessi ai giudici tempi assai ridotti per definire la questione caso per caso.

Si aggiunge una distinzione per i minori: per i minori di 12 anni non c'è pena; fra 12 e 16 si può anche arrivare a un mese di carcerazione nelle Stinche. Nella stessa misura di un giocatore viene punito chi presta la casa o il luogo in cui si gioca. E qui arriviamo al paragrafo più importante per il settore di nostro interesse, trascritto qui sotto dopo aver confrontato sull'originale il testo presente nel libro del Cantini, più facilmente accessibile.

*Et non obstante tutte le sopradecte cose in ciaschuno di luoghi di sopra prohibiti pe maschi di maggiore età danni 24 solamente et non minori si possa giuare a trionfi et alla diricta, et avinciperdi alle carti et a chriccha, et rompha non si potendo far posta di più che uno soldino per cosa in ciascuno giuochio senza alcuno invito o condanno, o tenere dacanto al punto o altro, o in altro modo et a simili giuochi et in simil modo possono giuare le donne, et per decti maschi di detta età o maggiori giucar si possa con dadi a tavole non si potendo far maggior posta per giuochio duno grossone senza alcuno invito. Et chi a decti giuochi non prohibiti et ne decti modi et di decte età almeno d'anni xxxiiii compiuti et se si giucheranno non incorrino le pene o prevedicii soprascripti ma essendo di minor età, o giucandosi per alcuno ad altri giuochi che disopra sia detto si caggia nelle sopradecte pene et prevedicii singula singulis congrue referendo.*

Successivamente si conclude rapidamente il testo confermando che questa legge sostituisce tutte le precedenti in materia e dovrà essere applicata senza eccezioni “et senza alcuna cavillatione”.

Su questa legge ci sono alcune osservazioni da discutere. Un particolare interessante è la distinzione dei giocatori secondo l'età, evidentemente considerando la maggiore vulnerabilità dei giovani nei confronti dei pericoli del gioco d'azzardo. Che i giochi di carte venissero permessi alle donne può

non destare sorpresa pensando alle dame delle corti principesche che conosciamo dalle cronache dell'epoca: ma qui siamo in mezzo alla città fra giocatori abituali di cui abbiamo anche nei decenni precedenti lunghi elenchi con la registrazione dei condannati. È vero che in quei casi il gioco predominante era la zara; ma saremmo straordinariamente sorpresi di trovare registrato fra tutti i giocatori colti in flagrante anche un solo nome di donna.

Per quanto riguarda i nomi dei giochi di carte permessi, si tratta in questo caso di una fonte utile e abbastanza precoce. Risulta un po' sorprendente constatare che dall'elencazione dei giochi permessi è sparito in questo caso il gioco del trenta che era elencato fra i giochi permessi nella legge del 1450. Una possibile spiegazione è legata al fatto che di quel gioco ne esistevano più varianti, a volte anche caratterizzati da attributi insoliti come "per forza", oppure "degli ebrei"<sup>12</sup>; allora è plausibile che solo alcune di queste varianti potessero essere considerate lecite, e diventava complicato entrare nel dettaglio delle relative regole di gioco per decidere quali ammettere.

I particolari tecnici associati a questi giochi di carte non sono del tutto chiari, ma sono comunque indicati in una maniera che sembrerebbe valida in generale; così, il limite delle poste ammesse vale ugualmente per tutti i giochi di carte nominati. I termini tecnici di "invito" e "condanno", che sono trascritti qui come invito e controinvito, richiamano il "contro" e "surcontro" oggi familiari nel bridge, ma potrebbero anche essere stati tipi di rilancio piuttosto diversi. Meno suggerimenti si possono ricavare da "tenere accanto al punto", che lascia solo vagamente intravedere puntate intermedie nel corso del gioco, magari scommettendo su determinate carte o loro combinazioni.

L'ammontare limite ammissibile per la posta in gioco era ovvio per i destinatari della legge, ma a noi servirebbe l'assistenza di un numismatico se volessimo essere precisi. Il grossone era la moneta d'argento che ebbe per lungo tempo il valore di 7 soldi, e probabilmente con soldino si indicava la moneta da un soldo, col diminutivo proprio perché piccola in confronto all'altra; a meno che si intendesse come soldino la più comune moneta da un quattrino, di lega meno pregiata, che valeva quattro denari e quindi ammontava solo a un terzo del soldo.

---

<sup>12</sup> F. Pratesi, *The Playing-Card*, 40 No. 3 (2012) 179-197.

## La legge del 1477

Solo quattro anni dopo la legge del 1473 ne viene discussa e approvata un'altra, sempre relativamente alle proibizioni del gioco d'azzardo.<sup>13</sup> Per quanto riguarda specificatamente il coinvolgimento dei trionfi, che è stato il punto per noi più significativo, la sostituzione della data errata del 1463 con quella corretta del 1473 non porta conseguenze importanti, in quanto quel gioco era già stato permesso nella legge del 1450 e che quel permesso fosse rinnovato dopo 13 o dopo 23 anni cambia poco. Tuttavia, quella medesima differenza di un decennio potrebbe risultare molto importante per la variante dei trionfi fiorentini, o minchiate. Si vedrà ora che il gioco delle minchiate (che però molti storici considerano diverso da quello noto con il medesimo nome dal secolo successivo) viene permesso nella legge del 1477. Allora la distanza temporale da prendere in esame per la legge del 1473 non è tanto quella rispetto alla precedente quanto quella relativa alla successiva: ora si è riconosciuto che la legge in questione era dell'anno 1473, ma ciò la porta a essere stata approvata e promulgata solo a quattro anni di distanza da quella ora in esame, in cui per la prima volta vengono nominate le minchiate come gioco permesso.

La legge in esame fu approvata dai tre Consigli fiorentini del Popolo, del Comune e dei Cento, a partire dal 18 marzo 1477 (nei documenti originali si legge in realtà 1476, contando *ab Incarnatione*); l'approvazione finale nel Consiglio dei Cento è del 20 marzo 1477. I risultati delle rispettive votazioni nei tre consigli, sono 167-22, 134-13 e infine 148-7 favorevoli-contrari. Sull'istituzione e il funzionamento di questi Consigli si trovano descrizioni dettagliate, a cominciare dalla *Storia* del Davidsohn.<sup>14</sup>

Come negli altri casi, ci limiteremo a un esame sommario di tutto il testo, soffermandoci però sul paragrafo dedicato ai giochi che si considerano come eccezioni, da permettere che siano praticati a Firenze e nel suo territorio, sia pure con le solite limitazioni per quanto riguarda le vincite e le perdite collegate. Per quanto riguarda l'insieme della legge, è importante osservare che non intende di trattare l'argomento introducendo un nuovo sistema di controllo e di condanne. La legge precedente era molto dettagliata ed erano passati pochi anni dalla sua approvazione; è quindi comprensibile il fatto che il

<sup>13</sup> ASFI, *Provvisioni. Registri*, 168, cc. 6r-8r.

<sup>14</sup> R. Davidsohn, *Storia di Firenze/5. IV I primordi. Parte prima*. Firenze 1977, pp. 109-128.



testo della legge precedente è tenuto in considerazione dai consiglieri che a quello fanno riferimento. Per esempio, la delicata questione del recupero dei denari persi al gioco viene solo ricordata per quanto al riguardo era contemplato nella legge precedente: è proprio a quelle disposizioni che si rimanda espressamente, senza entrare di nuovo nel merito.

Sugli altri punti, spesso si ricapitolano le disposizioni precedenti, di cui si mantiene e si estende la validità. Ci sono anche alcune leggere modifiche, ma di queste ci interessano soprattutto quelle relative ai giochi esclusi dalle proibizioni. Il testo relativo è copiato qui sotto dai *Registri* originali.

E giochi prohibiti sintendino essere tutti quelli che si faranno con dadi o carte. Salvo et excepti glinfrascripti giuochi cioè ogni giuochio di tavole purché la posta non sia maggior duno grossone, non si passando però fra inviti et rinviti in tutto grossoni sei in uno giuochio. Et piu il giuochio de triumphi non passando pero in tutto uno giuochio la vincita o la perdita un grossone. Et il giuochio delle minchiate non passando uno soldo per ogni carta luno avanzassi l'altro. Et il giuochio della diritta et alla seza vincha et alla seza perdi senza inviti o orinviti non si facendo più che uno soldo dinvito per carta per uno. Et facendo senza invito non si possa far maggior posta che duno grossone per uno per giuochio. Chricha et Rompha non si potendo fare se non di soldini et la maggior honoranza soldi quattro et doppia si raddoppi, et lonvito et rinvito non possi essere di più che uno soldo per volta per uno. Et più il piluchino non potendo essere posta o invito o rinvito di più duno soldo per ciascuno et ciascuna volta.

A giustificare una riformulazione della legge dopo un così breve intervallo di tempo non si può presentare nel caso specifico una qualche necessità di dover completare una legge delineata in maniera troppo concisa o ambigua e pertanto da definire ulteriormente: si trattava già di una legge che conteneva una quantità notevole di prescrizioni dettagliate.

Un'importante differenza fra le due leggi promulgate a soli quattro anni di distanza riguarda i limiti sulle poste in gioco, da non superare perché il gioco rimanesse escluso dalle proibizioni. Nella legge del 1473 si indicava un limite di un soldino per posta e si proibivano inviti e controinviti; quattro anni dopo si introducono importanti distinzioni fra i vari giochi. Qui gli inviti e controinviti diventano a volte permessi, sia pure con dei limiti che dipendono dal gioco in questione. La distinzione fra i limiti delle poste nei vari giochi ci potrà fornire indirettamente anche qualche indizio sul tipo di gioco.

Insomma, qualcosa di nuovo c'è nella nuova legge, e anche nel paragrafo sui giochi di carte permessi, di nostro maggiore interesse. Qui la novità più

importante per noi sembra essere la comparsa delle minchiate, che commentiamo in seguito. Ha anche una certa importanza trovare ora fra i giochi di carte permessi il pilucchino; qualche decennio prima, se due giocatori venivano trovati a giocare a pilucchino, la loro condanna era assicurata.<sup>15</sup>

Un'informazione addizionale la troviamo anche sul gioco di vinciperdi, che purtroppo non serve per dedurre una definizione precisa. Il gioco di vinciperdi viene spesso citato come vinciperdi alle carte, dato che un gioco di vinciperdi era noto anche in precedenza fra quelli di dadi. Appena compare un gioco di carte fra i giochi permessi, di solito si tratta del gioco della diritta, ma questo primo gioco viene quasi subito associato a un altro, il vinciperdi appunto, indicato anche come la torta. L'ipotesi immediata è che si trattasse di un medesimo gioco di prese giocato sia a chi ne fa di più (diritta) o a chi ne fa di meno (torta). Qui sul vinciperdi troviamo l'aggiunta di "seza", che, invece di delimitare meglio il significato, finisce con aggiungerci qualche incertezza. Sarebbe infatti qui che il vinciperdi non sia più da considerarsi in rapporto stretto con la diritta, ma come un gioco indipendente che aveva la particolarità di giocarsi ora alla più ora alla meno. Sfortunatamente, ammesso che la grafia del termine sia quella, lo stesso significato di "seza" non è del tutto sicuro.

Cricca e ronfa sono ancora considerate insieme e sembrerebbero due giochi simili in cui la gara è a chi ottiene, in una o probabilmente in più distribuzioni con cambio di alcune carte, una combinazione di carte di maggiore valore. Se fosse lecito estrapolare indietro fino a tempi remoti i modi più recenti di giocare, si potrebbe supporre che la differenza fra i due giochi fosse che per la cricca si cercava di comporre i tris e per la ronfa le scale.

### *Commenti sulle minchiate*

Le minchiate sono ancora assenti nella legge del 1473 e già presenti in quella del 1477: si potrebbe essere soddisfatti per aver trovato un intervallo di tempo così ridotto, solo un quadriennio, in cui fissare la comparsa massiva del nuovo gioco fiorentino delle minchiate, che rimase popolare per più secoli; tuttavia, le circostanze non sono ricavabili in maniera risolutiva. Non si può nemmeno sostenere con qualche plausibilità che a rendere necessaria questa legge fosse stata la diffusione iniziale del nuovo gioco delle minchiate: un'eventualità del genere sarebbe stata concepibile nel caso che un nuovo gioco di moda fosse stato da proibire. Non si è mai visto che i Consigli

---

<sup>15</sup> <http://trionfi.com/diritta-pilucchino>

fiorentini si siano riuniti per discutere seriamente e deliberare su un gioco nuovo... da permettere.

In ogni modo, il fatto che il nome delle minchiate compare qui fra i giochi permessi è per noi molto interessante, se non altro perché – come già commentato con il paragrafo ricopiato qui sotto dallo studio ricordato – aggiunge verosimiglianza alla citazione delle minchiate nella lettera scritta a Lorenzo dei Medici undici anni prima.

Infine il 18 marzo 1477 si ha un'altra provvisione, molto importante per noi, l'ultima del periodo in esame. E' di estremo interesse il fatto che in questa legge compare per la prima volta fra i giochi permessi, oltre al pilucchino, il gioco delle minchiate, elencato proprio con tale nome. Anche questa data comporta un'anticipazione di mezzo secolo rispetto a quanto finora generalmente ritenuto (eccezion fatta per l'introvabile lettera del Pulci a Lorenzo il Magnifico, che adesso acquista nuova plausibilità).

Il gioco nel 1466 non era evidentemente diventato ancora così popolare da potersi considerare tradizionale e permesso dalla legge. In effetti, le testimonianze note prima della sua comparsa nella provvisione del 1477 sono molto scarse e una di queste è stata trovata solo perché un giocatore abituale di minchiate fu condannato nel 1471, non per la pratica di quel gioco – alla quale si era dedicato a Cortona per tre mesi del 1470 insieme ad altri stipendiati dal comune di Firenze – ma per le bestemmie collegate.<sup>16</sup>

Nella ricostruzione dell'evoluzione del gioco dei trionfi verso le minchiate fiorentine ci sono alcuni punti che restano ancora da definire. Tanto per cominciare, non è affatto certo che a Firenze i trionfi che precedettero l'introduzione delle minchiate fossero lo stesso mazzo dei tarocchi di 78 carte di cui abbiamo notizie sicure solo diversi decenni dopo. Esistono anzi indizi su una composizione del mazzo dei trionfi con una specie di quinto seme aggiunto, con lo stesso numero di carte degli altri, come si può per esempio dedurre anche da una testimonianza bolognese di questi stessi anni.<sup>17</sup>

Anche fra le prime documentazioni del nome di minchiate e le notizie inequivocabili che ne troviamo a partire dal Cinquecento inoltrato rimane tuttora un intervallo di tempo privo di testimonianze note. Non sorprendentemente, alcuni esperti sostengono che le minchiate del Quattrocento corrispondevano a un mazzo e a un gioco diversi da quelli documentati a partire

<sup>16</sup> F. Pratesi, *L'As de Trèfle*, N. 52 (1993) 9-10.

<sup>17</sup> <http://www.naibi.net/A/323-BONOZZI-Z.pdf>

dal Cinquecento. Per di più, accanto o in sostituzione del nome di minchiate comparve precocemente il nome di germi, che pare abbia contraddistinto il medesimo mazzo di carte e relativo gioco, ma anche questa identità è tutta da provare. Si potrebbe essere trattato di due mazzi, e giochi, che erano sicuramente molto simili, ma che potevano non essere proprio identici e quindi venire indicati, a ragione, con nomi differenti.

In definitiva, si ha l'impressione che le eventuali differenze supposte fra minchiate del Quattrocento da una parte, e germi e minchiate del Cinquecento dall'altra o erano di rilievo assai secondario, oppure non esistevano affatto. Naturalmente, come avviene per tutti i giochi, si può facilmente supporre, e sostenere, che ci siano stati nel corso del tempo cambiamenti anche notevoli nelle regole di gioco, pur utilizzando le stesse carte. Per quanto riguarda il gioco delle minchiate, sappiamo per esempio dai secoli successivi che il gioco era praticato prevalentemente a ognun per sé fino al Seicento compreso, mentre poi prevalse l'uso della forma di partita fra due coppie di giocatori.

Nelle regole di gioco che furono accettate più spesso per le minchiate, lo scopo di conquistare più carte possibile era piuttosto marginale rispetto a quello di cercare di catturarne alcune che avevano maggiore valore proprio e, ancora di più, quelle che permettevano di formare le verzigole, o combinazioni di carte con valore tanto straordinario da moltiplicare le vincite. La peculiarità che dava grande importanza a questi punteggi addizionali nel gioco fiorentino era che in pratica si potevano contare ben tre volte, alla distribuzione delle carte prima di cominciare il gioco, durante la partita appena catturate nelle proprie prese, nel conteggio finale ricontrollando tutte le carte vinte. Non è verosimile che un tale complicato sistema sia nato all'improvviso e sia stato accettato fin dall'inizio. Lo stesso vale per alcune regole che rendono il gioco più attraente permettendo nuove strategie, come soprattutto le diverse utilizzazioni delle carte che rimanevano escluse dalla distribuzione iniziale.

Ebbene, la legge del 1477 ci dimostra proprio che le minchiate erano un gioco più semplice quando erano giocate all'inizio, come già segnalato nello studio precedente.

Dalle indicazioni fornite si deduce anche che le regole delle minchiate dovevano essere inizialmente più semplici; infatti il pagamento avveniva direttamente sulla base della differenza fra le carte prese.

Se a questo punto gli esperti riconoscono in un gioco così semplificato

niente più che un lontanissimo antenato di quello divenuto successivamente popolare – un gioco che aveva lo stesso nome ma era in effetti molto diverso e nemmeno utilizzava le stesse carte – la discussione diventa difficile. Nessuno si sognerebbe di sostenere che il tressette con le accuse è un gioco diverso dal tressette senza accuse, benché la strategia sia molto differente se si gioca in due. D'altra parte, semplificare le regole delle minchiate, fino a ridurle a un semplice gioco di sole prese non avrebbe certamente dato origine a quella moda che vide le minchiate affermarsi nel Settecento nei più esclusivi circoli di molte capitali europee. Insomma, alla fine si rientra anche per le minchiate in un problema di definizione e interpretazione dei relativi termini, in senso lato o restrittivo, per determinare soprattutto il momento in cui si rese necessaria l'introduzione di un termine specifico (anzi due, minchiate e germi) non potendosi più comprendere questo gioco fra i trionfi già in uso.

## **Conclusione**

Sono state riesaminate quattro leggi fiorentine sui giochi proibiti, risalenti agli anni 1450, 1473, e 1477. Una particolarità di queste leggi è che vi comparvero i nomi di un certo numero di giochi di carte esclusi dalle proibizioni, almeno se praticati con piccole poste e fra giocatori adulti. Tali giochi erano diritta, vinciperdi, trenta e trionfo nel 1450; diritta, vinciperdi, trionfo, cricca e ronfa nel 1473; diritta, vinciperdi, trionfo, minchiate, cricca, ronfa e pilucchino nel 1477. Questi giochi sono stati commentati rivolgendo una particolare attenzione ai trionfi e alle minchiate, per i quali permangono diverse incertezze e non solo sulle regole di gioco, come del resto succede per la maggior parte dei giochi antichi, ma anche sulle particolari carte che venivano utilizzate.